

Nell'ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, la legge prevede che possano essere erogate prestazioni di **accompagnamento alla pensione a totale carico del datore di lavoro**. Inoltre, per accedere alla prestazione di **esodo**, è previsto che lo stesso datore di lavoro presenti all'INPS una **fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Istituto**, avente ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e la contribuzione figurativa correlata.

Il [messaggio 20 gennaio 2016, n. 216](#) ha reso noto il nuovo schema di contratto di fideiussione bancaria che il datore di lavoro deve presentare all'Istituto ai fini dell'accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione. Ulteriori indicazioni sullo schema di fideiussione sono state poi fornite con il [messaggio 12 ottobre 2016 n. 4095](#).

Con il [messaggio 4 maggio 2021, n. 1797](#) l'INPS fornisce ora alcune precisazioni operative sulla predisposizione della garanzia fideiussoria.